

— — —, ai sensi e per gli effetti degli artt.6, IV comma, n. 25 della Legge 08.11.2000 n. 328;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brentino Belluno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2012 il Pres. Giuseppe Di Nunzio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il secondo motivo di gravame si manifesta fondato alla luce di un orientamento giurisprudenziale in fase di consolidamento, in base al quale, ai fini dell'integrazione della retta alberghiera, si deve tenere conto della sola situazione reddituale del ricoverato (cfr. C.d.S. n. 1607/11 e n. 5185/11; Tar Veneto, III Sez., n. 950/11);

ritenuto che l'interessata, pur non sprovvista di un reddito minimo, non possa provvedere al pagamento della retta richiesta;

ritenuto pertanto che il ricorso, assorbito ogni altro motivo, debba essere accolto;

rilevato, tuttavia, che le spese di lite devono essere compensate, stanti le recenti oscillazioni giurisprudenziali;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2012

con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore

Elvio Antonelli, Consigliere

Stefano Mielli, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)